

Statuto dell'associazione di Comuni "Terra della Franciacorta"

Articolo 1 – Denominazione e Sede

E' costituita su iniziativa dei Comuni ... l'Associazione denominata "**Terra della Franciacorta**" (di seguito "Associazione"), con sede presso il Municipio di Gussago, in Gussago (BS), via Peracchia n. 3.

Articolo 2 – Finalità e attività

1. Nel rispetto dell'autonomia e della individualità di ciascun Comune e del territorio che questo rappresenta, l'Associazione è finalizzata a promuovere in Franciacorta:

- a. un'idea condivisa di sviluppo socio-economico che sia caratterizzato da un miglioramento della qualità della vita e dalla competitività, nell'ambito di scelte politiche e modalità di attuazione sostenibili e durevoli;
- b. una strategia che valorizzi l'identità del territorio, le sue peculiarità e ne indichi alcune linee-guida;

2. A tale fine l'Associazione intende implementare:

- un tavolo di regia tra tutti coloro che concorrono al suo sviluppo, sia pubblici che privati, intorno al quale definire insieme un'idea forte, ambiziosa, alta, per guardare lontano e nella stessa direzione.
- un vero e proprio "sistema Franciacorta" per definire e rafforzare in modo nitido l'identità del territorio e le direttrici del suo sviluppo, rendere coerenti gli obiettivi di sviluppo e le scelte attuative in termini di qualificazione e sostenibilità territoriale, connettere la Franciacorta ad altri territori anche a livello internazionale, migliorare la capacità di attrarre investimenti, intercettare finanziamenti come "sistema territoriale".

3. Nel rispetto dell'autonomia e della individualità di ciascun Comune e dei territori che questo rappresenta, l'Associazione intende porre in essere:

- in primo luogo le attività di programmazione e attuazione degli obiettivi indicati **nel Piano Territoriale Regionale d'Area (PTR) della Franciacorta**, di cui alla D.G.R. della Regione Lombardia n. 1564 del 18 luglio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38, Serie ordinaria, del 21 settembre 2017.

In particolare le attività dell'Associazione saranno finalizzate prioritariamente a dare attuazione all'obiettivo generale individuato nel Piano Territoriale Regionale d'Area (PTR) Franciacorta, ovvero "*Elevare la qualità del territorio, al livello di qualità del brand che lo identifica nel mondo intero*" e delle relative Linee di azione in esso contenute e attinenti i temi:

- della riduzione del consumo di suolo e della rigenerazione urbana e territoriale;
- della promozione dell'attrattività paesaggistica e la competitività territoriale;
- della definizione di un sistema integrato di mobilità sostenibile

Si rimanda in tale senso ai contenuti del PTR, con particolare attenzione agli indirizzi del Documento di Piano e alle tavole di Progetto DPT1, DPT2 e DPT3 del PTR.

Si rimanda altresì al complesso apparato conoscitivo incluso nel Piano, che costituisce una base di riferimento comune per le Amministrazioni nella lettura e interpretazione del proprio contesto territoriale.

- per quanto riguarda l'**ambito turistico**: promuovere e sostenere un sistema integrato di accessibilità e di mobilità sostenibile, in accordo con le Linee di azione individuate nel PTR, collaborando altresì con gli Enti e le Associazioni che promuovono il turismo sul territorio della Franciacorta;
- per quanto riguarda l'**ambito culturale-sportivo**: agevolare e promuovere eventi di natura culturale e sportiva che valorizzino le peculiarità dei singoli territori e della

Franciacorta, la storia locale, collaborando inoltre con gli Enti e le Associazioni che promuovono attività culturali e sportive.

Il tutto secondo un approccio territoriale di area vasta, richiamato nello stesso Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e nel Piano Territoriale Regionale (PTR), che vede Regione Lombardia impegnata in un percorso di valorizzazione dei propri territori, attraverso una collaborazione costruttiva con le forze attive sul territorio lombardo, capace di ascoltare le necessità espresse dal territorio.

L'Associazione, per perseguire detti fini, potrà partecipare a Bandi e finanziamenti, pubblici e privati.

4. Le parti danno atto che le attività in collaborazione e in gestione associata, in ogni caso, permettono di realizzare sinergie positive, economie di scala, abbattere i costi fissi unitari di servizio a vantaggio dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della qualità dell'azione amministrativa.

5. L'Associazione non persegue scopi di lucro.

6. L'Associazione, per raggiungere le proprie finalità, potrà porre in essere tutte le attività ritenute idonee, come, a titolo esemplificativo e non tassativo, acquisire beni e servizi, stipulare contratti, conferire incarichi, concedere patrocinii con utilizzo del logo di "Terra della Franciacorta", promuovere convegni ed eventi.

Articolo 3 – Sedi tecnico-operative

1. L'Associazione può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività, degli uffici dei Comuni associati.

2. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, sedi tecnico-operative, uffici, agenzie anche di natura temporanea con finalità operative in tutto il territorio della provincia di Brescia.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea.

Articolo 5 – Associati

1. Possono entrare a far parte dell'associazione, sia al momento della costituzione sia successivamente, i Comuni della Franciacorta, precisamente Adro, Capriolo, Cazzago San Martino, Cellatica, Coccaglio, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Gussago, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano e Rovato.

2. Possono altresì divenire associati, con Delibera dell'Assemblea ed a suo insindacabile giudizio, gli altri Comuni coinvolti nel PTR della Franciacorta (Ospitaletto, Palazzolo, Sulzano, Castegnato), previa presentazione di specifica istanza.

Articolo 6 - Risorse finanziarie e patrimonio

1. L'Associazione non persegue alcun scopo di lucro.

2. Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite principalmente:

- a. dalle quote annuali di adesione dei Comuni associati;
- b. da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea;
- c. da contributi di soggetti terzi.

3. Le risorse finanziarie saranno gestite nel rispetto del D.P.R. 917/1986 (TUIR) e concorrono alla formazione del suo patrimonio, che l'Associazione gestisce secondo le norme del Codice civile.

4. È vietato distribuire risorse finanziarie e patrimoniali, anche in modo indiretto, agli associati, salvo i casi previsti dalla legge.

5. In caso di scioglimento dell'associazione, le risorse finanziarie o patrimoniali saranno devolute ad Enti che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle norme vigenti al momento dello scioglimento.

6. È vietato l'utilizzo del fondo della quota associativa per il ripiano di eventuali perdite d'esercizio

Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci

1. Le quote associative annuali sono fissate in uguale importo per ogni Comune, sia la prima costitutiva che le successive.
2. La prima quota associativa è fissata in € 1.000,00.
3. Ciascun socio ha diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
4. Tutti i soci sono tenuti:
 - a. alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
 - b. a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
 - c. a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
 - d. al pagamento della quota associativa annuale entro il 30 giugno di ogni anno e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative: il Comune che non abbia provveduto al pagamento della quota annuale non perde la qualifica di associato, ma allo stesso è precluso ogni diritto di voto su ogni deliberazione effettuata nell'anno cui le quote si riferiscono.

Articolo 8 - Organi di governo

1. Gli organi di governo dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Revisore legale.
2. Le cariche sono onorifiche, salvo solo il rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni Associato che esprime un solo voto.
2. Partecipa all'Assemblea il Sindaco ovvero un suo delegato designato tra Assessori e Consiglieri di maggioranza.
3. La delega, da rendere in forma scritta, può essere puntuale per un'unica seduta, ovvero permanente sino a revoca della stessa.
4. La delega puntuale va allegata al verbale di seduta; la permanente va depositata e conservata in sede.

Articolo 10 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è organo sovrano dell'Associazione e svolge i compiti seguenti:
 - a. esprime gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.
 - b. approva e modifica lo Statuto;
 - c. approva i bilanci consuntivi e preventivi;
 - d. elegge il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente;
 - e. elegge i rappresentanti dei Comuni in seno al consiglio di amministrazione e procede alla surroga di questi in caso di decadenza;
 - f. determina le quote associative di cui all'art. 7;
 - g. elegge il Revisore Legale;
 - h. approva il regolamento attuativo sul funzionamento dell'associazione.

Articolo 11 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno:
 - a. entro il 30 novembre per la definizione delle linee di indirizzo dell'attività dell'anno successivo e per l'approvazione del bilancio preventivo, sulla cui base determinare la quota associativa di cui all'art. 7;
 - b. entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea, redige l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta sia necessario deliberare su taluno degli argomenti di cui all'articolo precedente.
4. L'Assemblea, inoltre, è convocata dal Presidente entro venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto degli Associati in forma scritta, indicando argomenti da porre all'ordine del giorno pertinenti rispetto alle attribuzioni dell'Assemblea.
5. L'Assemblea è convocata, sia in prima sia in seconda convocazione, dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
6. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni di calendario prima dell'Assemblea, preferibilmente alla casella di posta elettronica certificata del socio o, comunque, attraverso uno strumento che assicuri l'avvenuta ricezione.

Articolo 12 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà degli associati in regola col pagamento della quota associativa.
 2. Per le seguenti decisioni l'assemblea delibera col consenso di almeno i 2/3 degli associati in regola col pagamento della quota associativa:
 - a) Modifica dello statuto;
 - b) Determinazione delle quote associative.
- La determinazione delle quote associative in aumento rispetto al valore della 1^a quota non potrà superare il 100% del valore della stessa.

Articolo 13 - Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea:
 - a) tra i Sindaci oppure
 - b) tra assessori e consiglieri di maggioranza indicati dai rispettivi Sindaci.
2. Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. In caso di decadenza dalla carica elettiva del Presidente per qualsiasi ragione, lo stesso decade dalla carica e subentra il Vicepresidente, il quale avrà il compito di convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente entro 30 giorni.
4. Nel caso di decadenza sia del Presidente che del vicepresidente, il componente più anziano dell'assemblea convoca l'assemblea entro 30 gg dalla decadenza per eleggere il presidente ed il vicepresidente.
5. In caso di decadenza del Presidente o del vicepresidente, colui che rimane in carica convoca l'assemblea per nominare la figura istituzionale mancante.

Articolo 14 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente:
 - a. persegue le finalità di cui all'articolo 2, attua gli indirizzi politici espressi dall'assemblea e, per dette finalità, rappresenta i comuni nei rapporti con i terzi;
 - b. convoca, presiede e dirige l'Assemblea e l'Organo Esecutivo;
 - c. sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;

- d. ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- e. svolge ogni altro compito che lo statuto non riserva all'Assemblea o all'Organo Esecutivo.

Articolo 15 - Vice Presidente

- 1. In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente.
- 2. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea contestualmente al Presidente e con le stesse modalità previste per l'elezione di questo.
- 3. Il Vice Presidente rimane in carica per tre anni e, in caso di decadenza, si fa riferimento ai punti 4 e 5 art. 13.

Articolo 16 – Consiglio di Amministrazione

- 1. Al fine di garantire la continuità operativa nella gestione degli indirizzi definiti dall'assemblea, il Presidente, per tutta la durata del suo mandato, si avvale di un organo esecutivo, denominato consiglio di amministrazione.
- 2. Il consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.
Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto, scelti fra i componenti dell'assemblea.
- 3. L'organo esecutivo si riunisce con cadenza almeno trimestrale su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti.
- 4. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive di un componente l'organo esecutivo, il Presidente ne richiede la sostituzione all'assemblea.

Articolo 17 - Attribuzione del consiglio di amministrazione

- 1 Il consiglio di amministrazione affianca il Presidente nella gestione dell'associazione, ha funzioni deliberative e predisporre il bilancio preventivo.
- 2. Stabilisce le modalità per il raggiungimento degli scopi sociali.
- 3. Assiste il Presidente nel compiere tutti gli atti, anche amministrativi e giudiziari, utili agli scopi dell'Associazione.

Articolo 18 - Convocazione e quorum del consiglio di amministrazione

- 1. Il Presidente dell'Associazione convoca presiede e dirige i lavori dell'Organo Esecutivo, mediante strumenti di comunicazione idonei ad attestare l'avvenuta ricezione e l'identificazione nel caso di videoconferenza.
- 2. L'Organo Esecutivo delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 19 - Decadenze e sostituzioni

- 1. I componenti degli organi decadono quando cessano dalla carica presso l'Ente associato.
- 2. Nel caso di decadenza del Presidente e dei componenti dell'Organo Esecutivo, è necessario provvedere alla sostituzione dei soggetti decaduti, con nuove elezioni secondo la disciplina del presente statuto.

Articolo 20 - Revisore legale

- 1. Il revisore dei conti è indicato dall'assemblea ordinaria anche fra i non associati, purchè in possesso dei relativi requisiti professionali.
Per gli associati non sono richiesti requisiti professionali.
- 2. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile per non più di due mandati.

3. Il revisore accerta la regolarità delle scritture contabili e predispose la relazione al bilancio consuntivo.

Articolo 21 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea può sempre deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli Associati.
3. L'Assemblea nomina il liquidatore e ne stabilisce il compenso.

Articolo 22 - Recesso

1. Ciascun Comune associato ha facoltà di recedere unilateralmente dall'Associazione previa deliberazione in tal senso del proprio Consiglio Comunale e successiva comunicazione, della stessa deliberazione, a tutti gli altri comuni.
2. La deliberazione di recesso unilaterale deve essere assunta, comunicata e ricevuta da tutti gli altri comuni entro il 30 novembre e diviene efficace il giorno 1 gennaio dell'anno successivo.
3. Il recedente non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Associazione né per l'attività svolta né per i versamenti a qualunque titolo effettuati a favore della stessa, né per la quota del patrimonio, qualora esista.

Articolo 23 - Modifiche statutarie

1. L'Assemblea può sempre modificare il presente Statuto con le maggioranze previste dall'art. 12.

Articolo 24 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni di legge in materia.